

Il Sindaco

Considerato che le nevicate di intensità eccezionali, che da venerdì 3 febbraio si sono abbattute su questa Provincia, hanno creato accumuli di masse di neve e ghiaccio su tutte le strade cittadine, compreso le aree di Via S. Lorenzo e via Ferrovia adibite ad ospitare gli stands degli operatori commerciali su aree pubbliche;

Atteso che sono in corso i lavori di pulizia delle principali arterie cittadine e che non è ancora stato possibile liberare le suddette aree;

Ritenuto opportuno, per i motivi di cui innanzi, sospendere per giovedì 16 febbraio c.a. lo svolgimento del mercato settimanale;

Visto l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 15 della Legge n. 225/1992;

Ordina

In data 16 febbraio c.a. la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale.

A V V E R T E, altresì,

che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07 Agosto 1990, n° 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dispone

Di trasmettere la presente ordinanza ai mezzi di comunicazione sociale affinché ne sia data la massima diffusione.

Atripalda, lì 14.02.201

IL SINDACO

F.to Dott. Aldo Laurenzano